

Informazioni sull'impresa di assicurazione

 Ragione Sociale: Tokio Marine Europe S.A.
 26, Avenue de la Liberté, L-1930, Lussemburgo
 Sede legale in Italia: Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia
 Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione 1.00152
 Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia tmhcc.com

Informazione sull'agenzia

 Ragione Sociale: CCH S.a.s. di Guido Novella & C
 Numero di registrazione al RUI: A000540877
 Numero di iscrizione al registro delle imprese: 02370380996
 Via XX Settembre, 26/2, 16121 Genova, Italia
 Telefono +39 010 5530276

GARANZIA NUMERO 28020069093
POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI 28020069093

Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in conformità alle condizioni generali e particolari previste dalla seguente polizza, si costituisce fideiussore solidale con il Contraente nei confronti del Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo garantito sotto indicato, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso al Beneficiario per il mancato adempimento dei propri obblighi ed oneri nei confronti del Beneficiario in relazione all'utilizzo di contributi pubblici, per la causale riportata nel campo "Garanzia Prestata" che segue.

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	1.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it

Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020069093	1	12	12-GENERICI ENTI PUBBLICI

Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA	90000610171	PIAZZA DON PIETRO STEFANINI, 2, PIANCOGNO, 25052, BS	

Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
Ministero dell'Istruzione e del Merito	80185250588-	Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma	dgpc@postacert.istruzione.it

Garanzia Prestata vedi testo allegato

Somma garantita 4.836,00 € (euro EUR quattromilaottocentotrentasei/00)

Data inizio garanzia fideiussoria: 08/08/2024 **Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Condizioni Generali rapporti tra Garante e Beneficiario**

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 08/08/2024 al 31/12/2027 con tasso netto 1,08% Frazionamento proroghe: No

Condizioni Particolari


A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - Rapporti tra Garante e Beneficiario - resta inteso che le garanzie cessano alla data di scadenza della polizza sopra indicate, anche in deroga all'art. art. 1957 CC.

Premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
142,22 €	35,56 €	177,78 €	0,00 €	22,22 €	200,00 €

Proroghe premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

 Il Contraente

 Il Garante
 Tokio Marine Europe S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia



Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 09/08/2024

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Riferimento Controllo 19984723346909138

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo, regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. 1.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it



GARANZIA NUMERO 28020069093

Polizza fideiussoria numero 28020069093 per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici, ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Contraente: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria

Garante: Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Beneficiario: l'ente, indicato nella Scheda Tecnica, beneficiario della presente garanzia fideiussoria

Scheda Tecnica: la scheda riportata nel frontespizio del presente documento, che forma parte integrante della presente garanzia fideiussoria, nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della garanzia

RAPPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

I rapporti tra Garante e Beneficiario sono regolati dalle condizioni che seguono, ove non derogate dalle Condizioni Particolari sottoscritte dalle parti.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario in relazione percepiti dal Contraente, secondo quanto specificato nella suesposta Scheda Tecnica è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, il Garante in conformità alle condizioni generali e particolari previste dalla seguente polizza, si costituisce fideiussore solidale con il Contraente nei confronti del Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo garantito indicato nella suesposta Scheda Tecnica, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso al Beneficiario per il mancato adempimento dei propri obblighi ed oneri nei confronti del Beneficiario per la causale riportata nel campo "Garanzia Prestata" della suesposta Scheda Tecnica.

Art. 2 - Durata della garanzia

La garanzia avrà efficacia fino allo svincolo da parte del Beneficiario, con rinuncia del Garante ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c..

Art. 3 - Efficacia della garanzia

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto dal Garante al Beneficiario.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante verserà, a richiesta scritta del Beneficiario l'importo dovuto a seguito dell'inadempimento del Contraente, nei limiti della somma garantita. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 c.c..

Art. 5 - Surrogazione

In conformità all'art. 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, tutti i diritti e le azioni di cui godeva il Beneficiario si trasferiscono al Garante per effetto dell'escussione della garanzia di cui alla presente polizza.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata alla sua Rappresentanza Generale per l'Italia o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7 - Spese, imposte e altri oneri

Spese, imposte e altri eventuali oneri relativi alla presente garanzia resteranno a esclusivo carico del Contraente e non saranno sopportati dal Beneficiario.


La polizza è stata emessa dalla compagnia assicurativa Tokio Marine Europe S.A., tramite la propria Rappresentanza Generale per l'Italia (priva di autonoma personalità giuridica). Si conferma che il codice fiscale italiano della Rappresentanza Generale per l'Italia, come indicato nella documentazione relativa alla polizza, è 10538810960. La polizza quindi può essere escussa dall'avente diritto nei confronti della Rappresentanza Generale per l'Italia (oppure, trattandosi della medesima persona giuridica, anche rivolgendosi alla sede principale nel Lussemburgo).

Luogo e data GENOVA, 09/08/2024

Sign

Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia





GARANZIA NUMERO 28020069093

ALLEGATO

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	I.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it
Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020069093	1	12	12-GENERICI ENTI PUBBLICI
Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA	90000610171	PIAZZA DON PIETRO STEFANINI, 2, PIANCOGNO, 25052, BS	
Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
Ministero dell'Istruzione e del Merito	80185250588-	Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma	dgpc@postacert.istruzione.it

MODELLO DI FIDEIUSSONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

Fideiussione (di cui all'art. 9. dell'Avviso N. 59369 del 19 aprile 2024) a garanzia del contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito alla Scuola Paritaria non Commerciale MARIA AUSILIATRICE codice meccanografico BS1E025002, sul finanziamento a valere sul PN Scuola 21 – 27 Fondo FSE+, col cofinanziamento dell'unione Europea – Anno 2024

PREMESSO CHE

- L'Ente Gestore PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA della Scuola Paritaria non Commerciale MARIA AUSILIATRICE codice meccanografico BS1E025002 (d'ora innanzi, «Contraente») con sede legale in PIAZZA DON PIETRO STEFANINI 2 PIANCOGNO (BS), C.F. 90000610171, in persona del legale rappresentante FAVALLI CRISTIAN, nato a 13/11/1975 a BRENO, c.f. FVLCST75S13B149J ha presentato per l'anno 2024 al Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, «MIM»), domanda di finanziamento per la realizzazione di un progetto, dal titolo: Cresciamo Insieme: Percorsi Estivi e nel tempo libero. Inclusione e competenze per il Futuro, - CUP J54D24000990007 finanziato a valere sul PN Scuola 21-27 per l'anno finanziario 2024;
- il Ministero ha concesso con Decreto del Direttore Generale n. 21 del 7 giugno 2024, alla predetta Scuola Paritaria non Commerciale, un finanziamento di € 16.120,00 (Euro Sedecimilacentoveventi/00);
- la presente garanzia dovrà essere presentata ai fini del perfezionamento della Convenzione;
- la mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta dal MIM, ai fini della sottoscrizione della Convenzione, comporterà la decadenza dal finanziamento, con possibilità di scorrimento della graduatoria.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente, La sottoscritta TOKIO MARINE EUROPE SA – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA con sede legale in LUSSEMBURGO AVENUE DE LA LIBERTE' 26 LUSSEMBURGO in seguito denominata "Società", autorizzata dall'IVASS ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152 a mezzo del sig. Novella Guido nato a Genova il 11.08.1966 residente in Bogliasco (GE) Via Aurelia 67 i 5, Cod. Fiscale NVLGDU66M11D969N, in qualità di procuratore speciale della Sede Secondaria LARGO ARTURO TOSCANINI 1 MILANO (MI) CAP 20122, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente e in favore del MIM e garantisce a quest'ultimo, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni e gli impegni assunti con la stipula della Convenzione, tutto sino ad un importo massimo di € 4.836,00 (Euro Quattromilaottocentotrentasei/00) (d'ora innanzi «Somma Garantita»), pari al 30% del finanziamento complessivamente concesso.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

Art. 1

Oggetto della garanzia

La Compagnia di Assicurazione si impegna irrevocabilmente a costituirsi fideiussore, nei limiti della Somma Garantita, come indicata nelle premesse, nell'interesse della Scuola Paritaria non Commerciale ed in favore del Ministero, secondo i termini e le condizioni indicati, relativamente all'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, assunti dal Contraente con la Convenzione sottoscritta con il MIM.

In particolare, il Fideiussore si impegna nell'interesse del Contraente e in favore del MIM, alla restituzione delle somme, in tutto o in parte erogate, e al risarcimento sia dei danni diretti e indiretti, subiti e subendi, sia di ogni decremento patrimoniale, in caso di mancato adempimento del Contraente agli obblighi e agli oneri inerenti alle prestazioni oggetto del finanziamento ministeriale.

Art. 2

Efficacia e durata della garanzia

La garanzia dovrà essere valida ed efficace per tutto il periodo di realizzazione del progetto. L'efficacia della garanzia, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso N. 59369 del 19 aprile 2024, decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione e dovrà avere durata sino a 24 mesi oltre il termine per la realizzazione delle attività.

Il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia e prende atto del fatto che il contributo non potrà in alcun modo essere oggetto di cessione a terzi da parte del Contraente.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Ministero.

Art. 3





GARANZIA NUMERO 28020069093

Escussione della garanzia
 Il Fideiussore corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della Somma Garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta del MIM inviata per conoscenza anche al Contraente - e senza necessità di alcuna prova e motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità altresì di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del Contraente.
 Il Fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente, fino alla cessazione degli effetti della presente garanzia.
 Il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957, c. 2, del Cod. civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

Art. 4
Surrogazione
 Il Fideiussore, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al MIM in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.
 Il Fideiussore ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente.
 Il MIM faciliterà le azioni di recupero fornendo al Fideiussore tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5
Foro competente
 Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 6
Forma delle comunicazioni
 Tutte le comunicazioni e notifiche al Fideiussore, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite P.E.C. inviate agli indirizzi [cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it] Via Torino 2 20123 Milano .

Art. 7
Disposizioni finali
 Nel caso in cui il Fideiussore sia un soggetto estero, lo stesso dichiara di essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche Amministrazioni (art. 33 del d.P.R. 445/2000).
 Nel caso in cui il Fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il Contraente è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, dandone immediata comunicazione al MIM.
 Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
 Costituisce parte integrante della presente garanzia la presa d'atto dei comunicati A.N.AC. (Autorità nazionale Anticorruzione - <http://www.anticorruzione.it/>) del 1° luglio 2015 e successive integrazioni (incluso il comunicato del 14 giugno 2017) circa gli intermediari autorizzati a rilasciare le polizze fideiussorie nell'ambito dei contratti pubblici.

Data e luogo

Firma del rappresentante legale della Banca (o Società assicurativa)

Firma e timbro del rappresentante legale della Scuola Paritaria non Commerciale

Luogo e data GENOVA, 09/08/2024



Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia





GARANZIA NUMERO 28020069093



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 38,46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I.

Il sottoscritto NOVELLA GUIDO nato a Genova il 11.08.1966 residente in Bogliasco (GE) Via Aurelia 67 i 5 in qualità di procuratore speciale della Sede Secondaria di Milano Largo Arturo Toscanini 1 della Tokio Marine Europe, S.A., con sede in Lussemburgo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che in forza di procura speciale rilasciata il 18 dicembre 2018 autenticata nella firma dal Notaio Cristina Leone, Notaio pubblico in Londra (Inghilterra) in data 18 dicembre 2018, depositata negli atti del Notaio Simone Chiantini di Milano in data 28 dicembre 2018 n. Rep. 22748/12203 ed iscritta al Registro delle Imprese di Milano il 28 dicembre 2018 è legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importi richiesti.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di HCC International (Rappresentanza Generale per l'Italia) (<https://italiansurety.tmhcc.com>), selezionando "Scaricare Polizze Digitale" e, nella pagina successiva, "Scaricare" e digitando poi il numero di polizza e il "Codice fiscale del contraente" riportati su questo documento.

In fede,

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



GARANZIA NUMERO 28020069093
POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI 28020069093

Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in conformità alle condizioni generali e particolari previste dalla seguente polizza, si costituisce fideiussore solidale con il Contraente nei confronti del Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo garantito sotto indicato, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso al Beneficiario per il mancato adempimento dei propri obblighi ed oneri nei confronti del Beneficiario in relazione all'utilizzo di contributi pubblici, per la causale riportata nel campo "Garanzia Prestata" che segue.

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	I.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it

Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020069093	1	12	12-GENERICI ENTI PUBBLICI

Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
PARROCCHIA ANNUNCIATIONE DI MARIA	90000610171	PIAZZA DON PIETRO STEFANINI, 2, PIANCOGNO, 25052, BS	

Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
Ministero dell'Istruzione e del Merito	80185250588-	Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma	dgpc@postacert.istruzione.it

Garanzia Prestata vedi testo allegato

Somma garantita 4.836,00 € (euro EUR quattromilaottocentotrentasei/00)

Data inizio garanzia fideiussoria: 08/08/2024 **Data cessazione garanzia fideiussoria:** v. art.2 Condizioni Generali rapporti tra Garante e Beneficiario

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 08/08/2024 al 31/12/2027 con tasso netto 1,08% Frazionamento proroghe: No

Condizioni Particolari

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - Rapporti tra Garante e Beneficiario - resta inteso che le garanzie cessano alla data di scadenza della polizza sopra indicate, anche in deroga all'art. art. 1957 CC.


Premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
142,22 €	35,56 €	177,78 €	0,00 €	22,22 €	200,00 €

Proroghe premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €



Il Contraente

 Il Garante
 Tokio Marine Europe S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia



Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il 09/08/2024

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Riferimento Controllo 19984723346909138

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo, regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it



GARANZIA NUMERO 28020069093

Polizza fideiussoria numero 28020069093 per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici, ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Contraente: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria

Garante: Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Beneficiario: l'ente, indicato nella Scheda Tecnica, beneficiario della presente garanzia fideiussoria

Scheda Tecnica: la scheda riportata nel frontespizio del presente documento, che forma parte integrante della presente garanzia fideiussoria, nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della garanzia

RAPPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

I rapporti tra Garante e Beneficiario sono regolati dalle condizioni che seguono, ove non derogate dalle Condizioni Particolari sottoscritte dalle parti.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario in relazione percepiti dal Contraente, secondo quanto specificato nella suesposta Scheda Tecnica è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, il Garante in conformità alle condizioni generali e particolari previste dalla seguente polizza, si costituisce fideiussore solidale con il Contraente nei confronti del Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo garantito indicato nella suesposta Scheda Tecnica, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso al Beneficiario per il mancato adempimento dei propri obblighi ed oneri nei confronti del Beneficiario per la causale riportata nel campo "Garanzia Prestata" della suesposta Scheda Tecnica.

Art. 2 - Durata della garanzia

La garanzia avrà efficacia fino allo svincolo da parte del Beneficiario, con rinuncia del Garante ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c..

Art. 3 - Efficacia della garanzia

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto dal Garante al Beneficiario.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante verserà, a richiesta scritta del Beneficiario l'importo dovuto a seguito dell'inadempimento del Contraente, nei limiti della somma garantita. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 c.c..

Art. 5 - Surrogazione

In conformità all'art. 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, tutti i diritti e le azioni di cui godeva il Beneficiario si trasferiscono al Garante per effetto dell'escussione della garanzia di cui alla presente polizza.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata alla sua Rappresentanza Generale per l'Italia o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7 - Spese, imposte e altri oneri

Spese, imposte e altri eventuali oneri relativi alla presente garanzia resteranno a esclusivo carico del Contraente e non saranno sopportati dal Beneficiario.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Il Garante e il Contraente integrano, per quanto attiene ai loro rapporti interni, le condizioni suesposte, con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono determinare pertanto alcuna responsabilità in capo al Garante.

Art. 2 - Pagamento al Beneficiario

Il Garante pagherà la somma garantita al Beneficiario a semplice richiesta, senza necessità di preventivo avviso o consenso del Contraente.

Art. 3 - Regresso del Garante

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate dal Garante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, incluse le eccezioni previste dall'art. 1952 c.c. in relazione all'assenza di avviso al Contraente.

Sulle somme dovute dal Contraente matureranno automaticamente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.

Art. 4 - Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente di procurare la liberazione della presente polizza fideiussoria o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la costituzione di idonea garanzia, inclusa la costituzione in pegno di denaro o strumenti finanziari, per un importo pari alla somma garantita nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- protesti, azioni cautelari o esecutive, procedimenti penali o amministrativi a carico del Contraente o di suoi legali rappresentanti;
- aggravamento delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Contraente;
- liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, o cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;
- cambiamento dei soci che detengono in via diretta, indiretta od anche contrattuale, il controllo, la direzione ed il coordinamento od una partecipazione qualificata del capitale del Contraente;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza fideiussoria o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere;
- ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Stazione Appaltante;
- ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito.

Le garanzie ottenute dal Garante ai sensi della presente clausola resteranno acquisite dal Garante stesso a garanzia del regresso, sino a che il Garante stesso non venga liberato integralmente dagli obblighi nascenti dal presente contratto. Una volta realizzata per iniziativa del Contraente la liberazione del Garante, il Garante stesso restituirà al Contraente le garanzie come sopra ottenute, senza applicazione di interessi. Il Garante è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme eventualmente ricevute in garanzia ai sensi della presente clausola sia per ottenere la liberazione della presente polizza fideiussoria attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.



GARANZIA NUMERO 28020069093

Art. 5 - Informazioni sull'impiego dei contributi

Il Contraente riconosce al Garante o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni, anche al Beneficiario, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare in qualunque momento il corretto impiego dei contributi e/o comunque l'adempimento delle obbligazioni del Contraente garantite dalla presente polizza fideiussoria.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 7 - Calcolo del premio Premio. Premi di proroga

Il premio indicato nella Scheda Tecnica è stato calcolato in base alla durata, dichiarata dal Contraente al momento della stipula della presente polizza fideiussoria, del periodo occorrente per ottenere la liberazione del Garante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali - Rapporti tra Garante e Beneficiario. In caso la durata effettiva della garanzia risulti inferiore, il premio rimarrà integralmente acquisito al Garante.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione del Garante, il Contraente stesso è tenuto al pagamento di premi di proroga, in via anticipata nella misura e con la periodicità indicata nella tabella riportata nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Liberazione dell'obbligo di pagamento dei premi di proroga

Il Contraente, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga, deve consegnare al Garante:

- l'originale della presente polizza fideiussoria restituitogli dal Beneficiario con l'annotazione di svincolo debitamente sottoscritta dal Beneficiario; oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario con cui la Società viene liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata; oppure
- il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione o, in mancanza di questi, il certificato di ultimazione dei lavori, in originale ovvero in copia autentica; in tale ultima ipotesi l'obbligo di pagamento dei premi di proroga cesserà trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel relativo certificato, sempreché nel frattempo il Beneficiario non comunichi alla Società, entro tale scadenza, eventuali inadempienze a carico del Contraente.

La liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga decorre dal momento della ricezione da parte della Società dei documenti previsti dai paragrafi a), b) e c) che precedono. A tali documenti non può in alcun caso essere attribuita efficacia retroattiva ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 delle presenti Condizioni generali di assicurazione, Rapporti tra Garante e Contraente.

Art. 9 - Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma e con posta elettronica certificata, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 10 - Foro Competente

Qualsiasi controversia relativa alla conclusione, interpretazione, esecuzione, e risoluzione della presente polizza è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante [o l'Agenzia che ha in carico la polizza].

Art. 11 - Successori e aventi causa del Contraente

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza fideiussoria sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo solidale ed indivisibile.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suesesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell'emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suesese condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Luogo e data GENOVA, 09/08/2024

Sign

Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



GARANZIA NUMERO 28020069093

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente: 1 (Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante.), 2 (Pagamento al Beneficiario), 3 (Regresso del Garante. Rivalsa nei confronti di terzi), 4 (Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo), 7 (Calcolo del Premio. Premi di proroga), 10 (Foro Competente), 11 (Successori e aventi causa).



Il Contraente _____

POLITICA SULLA PRIVACY

Tokio Marine HCC rispetta il Suo diritto alla privacy. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo <https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy>) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali su di Lei, e in che modo Lei può esercitare il Suo diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle Sue informazioni personali può contattarci all'indirizzo DPO@tmhcc.com.

Possiamo raccogliere le Sue informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle Sue informazioni personali per stipulare e dare esecuzione a un contratto con Lei. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo da Lei quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò. (La preghiamo di notare che, in tale contesto, quando utilizziamo le espressioni "Lei" o "Suo/a" queste si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a "Lei e dipendenti e/o clienti della sua società").

Possiamo comunicare le Sue informazioni personali a:

- **Le società del nostro gruppo;**
- **Fornitori di servizio terzi e partner** che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy o che Le comunichiamo quando raccogliamo le Sue informazioni personali;
- Qualunque **competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza** quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere i Suoi interessi vitali o quelli di qualunque altra persona;
- Un **potenziale acquirente** (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione a qualunque possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le Sue informazioni personali unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
- **Qualunque altra persona con il Suo consenso** alla comunicazione

Le Sue informazioni personali possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal Suo paese di residenza. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del Suo paese. Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragrupo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo adeguate misure tecniche ed organizzative per proteggere le Sue informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento delle Sue informazioni personali.

Lei ha diritto di sapere quali dati relativi alla Sua persona sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una **Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato**. Lei inoltre ha diritto di richiedere che i Suoi dati vengano corretti per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze Lei gode di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di **richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento** e in alcuni casi richiedere la portabilità. Ulteriori informazioni sui Suoi diritti sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Lei può chiederci in qualunque momento di **interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing**. Lei può esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che Le inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato le Sue informazioni personali con il Suo consenso, Lei può **ritirare il Suo consenso** in qualunque momento. Aver ritirato il Suo consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo svolto prima di tale Sua decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle Sue informazioni personali effettuato in virtù di una base giuridica diversa rispetto al Suo consenso. Lei **ha diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati** riguardo la nostra raccolta e utilizzo delle Sue informazioni personali.

Luogo e data GENOVA, 09/08/2024



Il Contraente _____





GARANZIA NUMERO 28020069093

ALLEGATO

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	I.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it
Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020069093	1	12	12-GENERICI ENTI PUBBLICI
Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA	90000610171	PIAZZA DON PIETRO STEFANINI, 2, PIANCOGNO, 25052, BS	
Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
Ministero dell'Istruzione e del Merito	80185250588-	Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma	dgpc@postacert.istruzione.it

MODELLO DI FIDEIUSSONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

Fideiussione (di cui all'art. 9. dell'Avviso N. 59369 del 19 aprile 2024) a garanzia del contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito alla Scuola Paritaria non Commerciale MARIA AUSILIATRICE codice meccanografico BS1E025002, sul finanziamento a valere sul PN Scuola 21 – 27 Fondo FSE+, col cofinanziamento dell'unione Europea – Anno 2024

PREMESSO CHE

- L'Ente Gestore PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA della Scuola Paritaria non Commerciale MARIA AUSILIATRICE codice meccanografico BS1E025002 (d'ora innanzi, «Contraente») con sede legale in PIAZZA DON PIETRO STEFANINI 2 PIANCOGNO (BS), C.F. 90000610171, in persona del legale rappresentante FAVALLI CRISTIAN, nato a 13/11/1975 a BRENO, c.f. FVLCST75S13B149J ha presentato per l'anno 2024 al Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, «MIM»), domanda di finanziamento per la realizzazione di un progetto, dal titolo: Cresciamo Insieme: Percorsi Estivi e nel tempo libero. Inclusione e competenze per il Futuro, - CUP J54D24000990007 finanziato a valere sul PN Scuola 21-27 per l'anno finanziario 2024;
- il Ministero ha concesso con Decreto del Direttore Generale n. 21 del 7 giugno 2024, alla predetta Scuola Paritaria non Commerciale, un finanziamento di € 16.120,00 (Euro Sedecimilacentocenti/00);
- la presente garanzia dovrà essere presentata ai fini del perfezionamento della Convenzione;
- la mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta dal MIM, ai fini della sottoscrizione della Convenzione, comporterà la decadenza dal finanziamento, con possibilità di scorrimento della graduatoria.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente, La sottoscritta TOKIO MARINE EUROPE SA – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA con sede legale in LUSSEMBURGO AVENUE DE LA LIBERTE' 26 LUSSEMBURGO in seguito denominata "Società", autorizzata dall'IVASS ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152 a mezzo del sig. Novella Guido nato a Genova il 11.08.1966 residente in Bogliasco (GE) Via Aurelia 67 i 5, Cod. Fiscale NVLGDU66M11D969N, in qualità di procuratore speciale della Sede Secondaria LARGO ARTURO TOSCANINI 1 MILANO (MI) CAP 20122, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente e in favore del MIM e garantisce a quest'ultimo, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni e gli impegni assunti con la stipula della Convenzione, tutto sino ad un importo massimo di € 4.836,00 (Euro Quattromilaottocentotrentasei/00) (d'ora innanzi «Somma Garantita»), pari al 30% del finanziamento complessivamente concesso.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

Art. 1

Oggetto della garanzia

La Compagnia di Assicurazione si impegna irrevocabilmente a costituirsi fideiussore, nei limiti della Somma Garantita, come indicata nelle premesse, nell'interesse della Scuola Paritaria non Commerciale ed in favore del Ministero, secondo i termini e le condizioni indicati, relativamente all'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, assunti dal Contraente con la Convenzione sottoscritta con il MIM.

In particolare, il Fideiussore si impegna nell'interesse del Contraente e in favore del MIM, alla restituzione delle somme, in tutto o in parte erogate, e al risarcimento sia dei danni diretti e indiretti, subiti e subendi, sia di ogni decremento patrimoniale, in caso di mancato adempimento del Contraente agli obblighi e agli oneri inerenti alle prestazioni oggetto del finanziamento ministeriale.

Art. 2

Efficacia e durata della garanzia

La garanzia dovrà essere valida ed efficace per tutto il periodo di realizzazione del progetto. L'efficacia della garanzia, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso N. 59369 del 19 aprile 2024, decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione e dovrà avere durata sino a 24 mesi oltre il termine per la realizzazione delle attività.

Il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia e prende atto del fatto che il contributo non potrà in alcun modo essere oggetto di cessione a terzi da parte del Contraente.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Ministero.

Art. 3





GARANZIA NUMERO 28020069093

Escussione della garanzia
 Il Fideiussore corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della Somma Garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta del MIM inviata per conoscenza anche al Contraente - e senza necessità di alcuna prova e motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità altresì di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del Contraente.
 Il Fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente, fino alla cessazione degli effetti della presente garanzia.
 Il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957, c. 2, del Cod. civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

Art. 4
Surrogazione
 Il Fideiussore, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al MIM in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.
 Il Fideiussore ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente.
 Il MIM faciliterà le azioni di recupero fornendo al Fideiussore tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5
Foro competente
 Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 6
Forma delle comunicazioni
 Tutte le comunicazioni e notifiche al Fideiussore, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite P.E.C. inviate agli indirizzi [cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it] Via Torino 2 20123 Milano .

Art. 7
Disposizioni finali
 Nel caso in cui il Fideiussore sia un soggetto estero, lo stesso dichiara di essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche Amministrazioni (art. 33 del d.P.R. 445/2000).
 Nel caso in cui il Fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il Contraente è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, dandone immediata comunicazione al MIM.
 Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
 Costituisce parte integrante della presente garanzia la presa d'atto dei comunicati A.N.AC. (Autorità nazionale Anticorruzione - <http://www.anticorruzione.it/>) del 1° luglio 2015 e successive integrazioni (incluso il comunicato del 14 giugno 2017) circa gli intermediari autorizzati a rilasciare le polizze fideiussorie nell'ambito dei contratti pubblici.

Data e luogo

Firma del rappresentante legale della Banca (o Società assicurativa)

Firma e timbro del rappresentante legale della Scuola Paritaria non Commerciale

Luogo e data GENOVA, 09/08/2024



Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia



GARANZIA NUMERO 28020069093
POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE VERSO LO STATO E ALTRI ENTI PUBBLICI 28020069093

Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, in conformità alle condizioni generali e particolari previste dalla seguente polizza, si costituisce fideiussore solidale con il Contraente nei confronti del Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo garantito sotto indicato, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso al Beneficiario per il mancato adempimento dei propri obblighi ed oneri nei confronti del Beneficiario in relazione all'utilizzo di contributi pubblici, per la causale riportata nel campo "Garanzia Prestata" che segue.

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	I.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it

Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020069093	1	12	12-GENERICI ENTI PUBBLICI

Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
PARROCCHIA ANNUNCIATIONE DI MARIA	90000610171	PIAZZA DON PIETRO STEFANINI, 2, PIANCOGNO, 25052, BS	

Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
Ministero dell'Istruzione e del Merito	80185250588-	Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma	dgpoc@postacert.istruzione.it

Garanzia Prestata vedi testo allegato

Somma garantita 4.836,00 € (euro EUR quattromilaottocentotrentasei/00)

Data inizio garanzia fideiussoria: 08/08/2024 **Data cessazione garanzia fideiussoria:** v. art.2 Condizioni Generali rapporti tra Garante e Beneficiario

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 08/08/2024 al 31/12/2027 con tasso netto 1,08% Frazionamento proroghe: No

Condizioni Particolari


A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione - Rapporti tra Garante e Beneficiario - resta inteso che le garanzie cessano alla data di scadenza della polizza sopra indicate, anche in deroga all'art. art. 1957 CC.

Premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
142,22 €	35,56 €	177,78 €	0,00 €	22,22 €	200,00 €

Proroghe premio netto	Accessori	Imponibile	Spese	Imposte	Totale euro
0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

 Il Contraente

 Il Garante
 Tokio Marine Europe S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia



ESEMPLARE PER LA DIREZIONE



GARANZIA NUMERO 28020069093

Polizza fideiussoria numero 28020069093 per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici, ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Contraente: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria

Garante: Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Beneficiario: l'ente, indicato nella Scheda Tecnica, beneficiario della presente garanzia fideiussoria

Scheda Tecnica: la scheda riportata nel frontespizio del presente documento, che forma parte integrante della presente garanzia fideiussoria, nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della garanzia

RAPPORTI TRA GARANTE E BENEFICIARIO

I rapporti tra Garante e Beneficiario sono regolati dalle condizioni che seguono, ove non derogate dalle Condizioni Particolari sottoscritte dalle parti.

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario in relazione percepiti dal Contraente, secondo quanto specificato nella suesposta Scheda Tecnica è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, il Garante in conformità alle condizioni generali e particolari previste dalla seguente polizza, si costituisce fideiussore solidale con il Contraente nei confronti del Beneficiario, fino a concorrenza dell'importo garantito indicato nella suesposta Scheda Tecnica, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso al Beneficiario per il mancato adempimento dei propri obblighi ed oneri nei confronti del Beneficiario per la causale riportata nel campo "Garanzia Prestata" della suesposta Scheda Tecnica.

Art. 2 - Durata della garanzia

La garanzia avrà efficacia fino allo svincolo da parte del Beneficiario, con rinuncia del Garante ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'art. 1957 c.c..

Art. 3 - Efficacia della garanzia

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto dal Garante al Beneficiario.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante verserà, a richiesta scritta del Beneficiario l'importo dovuto a seguito dell'inadempimento del Contraente, nei limiti della somma garantita. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'art. 1944 c.c..

Art. 5 - Surrogazione

In conformità all'art. 2 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, tutti i diritti e le azioni di cui godeva il Beneficiario si trasferiscono al Garante per effetto dell'escussione della garanzia di cui alla presente polizza.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata alla sua Rappresentanza Generale per l'Italia o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7 - Spese, imposte e altri oneri

Spese, imposte e altri eventuali oneri relativi alla presente garanzia resteranno a esclusivo carico del Contraente e non saranno sopportati dal Beneficiario.

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E CONTRAENTE

Il Garante e il Contraente integrano, per quanto attiene ai loro rapporti interni, le condizioni suesposte, con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario

Il Garante ha predisposto la Scheda Tecnica sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità a quanto previsto dal Beneficiario ed a richiedere al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza da parte del Beneficiario ed i provvedimenti conseguenti non possono determinare pertanto alcuna responsabilità in capo al Garante.

Art. 2 - Pagamento al Beneficiario

Il Garante pagherà la somma garantita al Beneficiario a semplice richiesta, senza necessità di preventivo avviso o consenso del Contraente.

Art. 3 - Regresso del Garante

Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese, comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate dal Garante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione, incluse le eccezioni previste dall'art. 1952 c.c. in relazione all'assenza di avviso al Contraente.

Sulle somme dovute dal Contraente matureranno automaticamente gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.

Art. 4 - Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente di procurare la liberazione della presente polizza fideiussoria o pretendere dallo stesso e dai suoi eventuali coobbligati, anche con azione giudiziale, la costituzione di idonea garanzia, inclusa la costituzione in pegno di denaro o strumenti finanziari, per un importo pari alla somma garantita nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti garantiti dal Garante per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- protesti, azioni cautelari o esecutive, procedimenti penali o amministrativi a carico del Contraente o di suoi legali rappresentanti;
- aggravamento delle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie del Contraente;
- liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, o cessazione dell'attività o cessione di un ramo d'azienda del Contraente;
- cambiamento dei soci che detengono in via diretta, indiretta od anche contrattuale, il controllo, la direzione ed il coordinamento od una partecipazione qualificata del capitale del Contraente;
- mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza fideiussoria o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempimento del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere;
- ritardo nell'esecuzione o sospensione della prestazione garantita non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Stazione Appaltante;
- ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal rapporto garantito.

Le garanzie ottenute dal Garante ai sensi della presente clausola resteranno acquisite dal Garante stesso a garanzia del regresso, sino a che il Garante stesso non venga liberato integralmente dagli obblighi nascenti dal presente contratto. Una volta realizzata per iniziativa del Contraente la liberazione del Garante, il Garante stesso restituirà al Contraente le garanzie come sopra ottenute, senza applicazione di interessi. Il Garante è irrevocabilmente autorizzata ad utilizzare le somme eventualmente ricevute in garanzia ai sensi della presente clausola sia per ottenere la liberazione della presente polizza fideiussoria attraverso la costituzione di cauzione in numerario, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente.

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo, regolamentata dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1950 Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. 1.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it





GARANZIA NUMERO 28020069093

Art. 5 - Informazioni sull'impiego dei contributi

Il Contraente riconosce al Garante o a terzi da esso incaricati la facoltà di chiedere informazioni, anche al Beneficiario, effettuare sopralluoghi e svolgere ogni attività atta a verificare in qualunque momento il corretto impiego dei contributi e/o comunque l'adempimento delle obbligazioni del Contraente garantite dalla presente polizza fideiussoria.

Art. 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 7 - Calcolo del premio Premio. Premi di proroga

Il premio indicato nella Scheda Tecnica è stato calcolato in base alla durata, dichiarata dal Contraente al momento della stipula della presente polizza fideiussoria, del periodo occorrente per ottenere la liberazione del Garante ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali - Rapporti tra Garante e Beneficiario. In caso la durata effettiva della garanzia risulti inferiore, il premio rimarrà integralmente acquisito al Garante.

In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione del Garante, il Contraente stesso è tenuto al pagamento di premi di proroga, in via anticipata nella misura e con la periodicità indicata nella tabella riportata nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Liberazione dell'obbligo di pagamento dei premi di proroga

Il Contraente, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga, deve consegnare al Garante:

- l'originale della presente polizza fideiussoria restituitogli dal Beneficiario con l'annotazione di svincolo debitamente sottoscritta dal Beneficiario; oppure
- una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario con cui la Società viene liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata; oppure
- il certificato di collaudo provvisorio o quello di regolare esecuzione o, in mancanza di questi, il certificato di ultimazione dei lavori, in originale ovvero in copia autentica; in tale ultima ipotesi l'obbligo di pagamento dei premi di proroga cesserà trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel relativo certificato, sempreché nel frattempo il Beneficiario non comunichi alla Società, entro tale scadenza, eventuali inadempienze a carico del Contraente.

La liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga decorre dal momento della ricezione da parte della Società dei documenti previsti dai paragrafi a), b) e c) che precedono. A tali documenti non può in alcun caso essere attribuita efficacia retroattiva ai fini di quanto previsto dall'articolo 7 delle presenti Condizioni generali di assicurazione, Rapporti tra Garante e Contraente.

Art. 9 - Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma e con posta elettronica certificata, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 10 - Foro Competente

Qualsiasi controversia relativa alla conclusione, interpretazione, esecuzione, e risoluzione della presente polizza è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante [o l'Agenzia che ha in carico la polizza].

Art. 11 - Successori e aventi causa del Contraente

Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza fideiussoria sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, con vincolo solidale ed indivisibile.

Il Contraente dichiara di aver preso visione della suesesa polizza fideiussoria integralmente completata e di aver constatato che tutti i dati in essa contenuti sono stati esattamente trascritti e corrispondono a quelli da lui forniti al Garante per la richiesta dell'emissione della polizza fideiussoria e di accettare integralmente le suesese condizioni, incluse le condizioni dello Schema Tipo e la Scheda Tecnica, che costituisce parte integrante della presente polizza fideiussoria.

Luogo e data GENOVA, 09/08/2024

Sign

Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE



GARANZIA NUMERO 28020069093

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole delle suestese Condizioni che regolano il rapporto tra Garante e Contraente: 1 (Mancata accettazione della polizza da parte della Stazione Appaltante.), 2 (Pagamento al Beneficiario), 3 (Regresso del Garante. Rivalsa nei confronti di terzi), 4 (Rilievo del fideiussore e deposito cautelativo), 7 (Calcolo del Premio. Premi di proroga), 10 (Foro Competente), 11 (Successori e aventi causa).

Sign

Il Contraente _____

POLITICA SULLA PRIVACY

Tokio Marine HCC rispetta il Suo diritto alla privacy. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all'indirizzo <https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy>) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo le informazioni personali su di Lei, e in che modo Lei può esercitare il Suo diritto alla privacy. In caso di qualunque domanda o dubbio sull'utilizzo da parte nostra delle Sue informazioni personali può contattarci all'indirizzo DPO@tmhcc.com.

Possiamo raccogliere le Sue informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle Sue informazioni personali per stipulare e dare esecuzione a un contratto con Lei. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo da Lei quando, ai fini della prestazione dei nostri servizi, abbiamo l'esigenza e siamo legittimati a fare ciò. (La preghiamo di notare che, in tale contesto, quando utilizziamo le espressioni "Lei" o "Suola" queste si riferiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a "Lei e dipendenti e/o clienti della sua società").

Possiamo comunicare le Sue informazioni personali a:

- Le società del nostro gruppo;
- Fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy o che Le comunichiamo quando raccogliamo le Sue informazioni personali;
- Qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza quando riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare, esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere i Suoi interessi vitali o quelli di qualunque altra persona;
- Un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione a qualunque possibile acquisto, fusione o acquisizione di qualunque parte della nostra attività a condizione di informare l'acquirente che deve utilizzare le Sue informazioni personali unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o
- Qualunque altra persona con il Suo consenso alla comunicazione

Le Sue informazioni personali possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal Suo paese di residenza. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del Suo paese. Trasferiamo dati all'interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.

Utilizziamo adeguate misure tecniche ed organizzative per proteggere le Sue informazioni personali che raccogliamo e trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento delle Sue informazioni personali.

Lei ha diritto di sapere quali dati relativi alla Sua persona sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata una **Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato**. Lei inoltre ha diritto di richiedere che i Suoi dati vengano corretti per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze Lei gode di altri diritti relativi alla protezione dei dati, come ad esempio quello di **richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento** e in alcuni casi richiedere la portabilità. Ulteriori informazioni sui Suoi diritti sono riportate nella nostra Politica sulla Privacy.

Lei può chiederci in qualunque momento di **interrompere l'invio da parte nostra di comunicazioni di marketing**. Lei può esercitare tale diritto cliccando sul link "annulla l'iscrizione" o "opt-out" nelle mail di marketing che Le inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato le Sue informazioni personali con il Suo consenso, Lei può **ritirare il Suo consenso** in qualunque momento. Aver ritirato il Suo consenso non modificherà la legittimità di qualunque trattamento che abbiamo svolto prima di tale Sua decisione, e non avrà influenza sul trattamento delle Sue informazioni personali effettuato in virtù di una base giuridica diversa rispetto al Suo consenso. Lei **ha diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati** riguardo la nostra raccolta e utilizzo delle Sue informazioni personali.

Luogo e data GENOVA, 09/08/2024

Sign

Il Contraente _____

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo, regolamentato dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. 1.00152. Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano n. 0538810960. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it





GARANZIA NUMERO 28020069093

ALLEGATO

Garante	Numero di iscrizione all'elenco imprese di assicurazione	Indirizzo	PEC
Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia	I.00152	Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia	cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it
Garanzia fideiussoria n.	ID Agenzia	ID Broker	Codice controllo
28020069093	1	12	12-GENERICI ENTI PUBBLICI
Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA	90000610171	PIAZZA DON PIETRO STEFANINI, 2, PIANCOGNO, 25052, BS	
Stazione appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale / Partita Iva	Indirizzo	PEC
Ministero dell'Istruzione e del Merito	80185250588-	Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma	dgpc@postacert.istruzione.it

MODELLO DI FIDEIUSSONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA

Fideiussione (di cui all'art. 9. dell'Avviso N. 59369 del 19 aprile 2024) a garanzia del contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito alla Scuola Paritaria non Commerciale MARIA AUSILIATRICE codice meccanografico BS1E025002, sul finanziamento a valere sul PN Scuola 21 – 27 Fondo FSE+, col cofinanziamento dell'unione Europea – Anno 2024

PREMESSO CHE

- L'Ente Gestore PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DI MARIA della Scuola Paritaria non Commerciale MARIA AUSILIATRICE codice meccanografico BS1E025002 (d'ora innanzi, «Contraente») con sede legale in PIAZZA DON PIETRO STEFANINI 2 PIANCOGNO (BS), C.F. 90000610171, in persona del legale rappresentante FAVALLI CRISTIAN, nato a 13/11/1975 a BRENO, c.f. FVLCST75S13B149J ha presentato per l'anno 2024 al Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora innanzi, «MIM»), domanda di finanziamento per la realizzazione di un progetto, dal titolo: Cresciamo Insieme: Percorsi Estivi e nel tempo libero. Inclusione e competenze per il Futuro, - CUP J54D24000990007 finanziato a valere sul PN Scuola 21-27 per l'anno finanziario 2024;
- il Ministero ha concesso con Decreto del Direttore Generale n. 21 del 7 giugno 2024, alla predetta Scuola Paritaria non Commerciale, un finanziamento di € 16.120,00 (Euro Sedecimilacentoveventi/00);
- la presente garanzia dovrà essere presentata ai fini del perfezionamento della Convenzione;
- la mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta dal MIM, ai fini della sottoscrizione della Convenzione, comporterà la decadenza dal finanziamento, con possibilità di scorrimento della graduatoria.

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante e sostanziale della presente, La sottoscritta TOKIO MARINE EUROPE SA – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA con sede legale in LUSSEMBURGO AVENUE DE LA LIBERTE' 26 LUSSEMBURGO in seguito denominata "Società", autorizzata dall'IVASS ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. I.00152 a mezzo del sig. Novella Guido nato a Genova il 11.08.1966 residente in Bogliasco (GE) Via Aurelia 67 i 5, Cod. Fiscale NVLGDU66M11D969N, in qualità di procuratore speciale della Sede Secondaria LARGO ARTURO TOSCANINI 1 MILANO (MI) CAP 20122, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente e in favore del MIM e garantisce a quest'ultimo, alle condizioni di seguito stabilite, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni e gli impegni assunti con la stipula della Convenzione, tutto sino ad un importo massimo di € 4.836,00 (Euro Quattromilaottocentotrentasei/00) (d'ora innanzi «Somma Garantita»), pari al 30% del finanziamento complessivamente concesso.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

Art. 1

Oggetto della garanzia

La Compagnia di Assicurazione si impegna irrevocabilmente a costituirsi fideiussore, nei limiti della Somma Garantita, come indicata nelle premesse, nell'interesse della Scuola Paritaria non Commerciale ed in favore del Ministero, secondo i termini e le condizioni indicati, relativamente all'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi, anche futuri, assunti dal Contraente con la Convenzione sottoscritta con il MIM.

In particolare, il Fideiussore si impegna nell'interesse del Contraente e in favore del MIM, alla restituzione delle somme, in tutto o in parte erogate, e al risarcimento sia dei danni diretti e indiretti, subiti e subendi, sia di ogni decremento patrimoniale, in caso di mancato adempimento del Contraente agli obblighi e agli oneri inerenti alle prestazioni oggetto del finanziamento ministeriale.

Art. 2

Efficacia e durata della garanzia

La garanzia dovrà essere valida ed efficace per tutto il periodo di realizzazione del progetto. L'efficacia della garanzia, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso N. 59369 del 19 aprile 2024, decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione e dovrà avere durata sino a 24 mesi oltre il termine per la realizzazione delle attività.

Il Fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia e prende atto del fatto che il contributo non potrà in alcun modo essere oggetto di cessione a terzi da parte del Contraente.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto al Ministero.

Art. 3

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE





GARANZIA NUMERO 28020069093

Escussione della garanzia

Il Fideiussore corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della Somma Garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta del MIM inviata per conoscenza anche al Contraente - e senza necessità di alcuna prova e motivazione, ogni eccezione rimossa, e senza necessità altresì di alcuna previa comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti del Contraente.

Il Fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente, fino alla cessazione degli effetti della presente garanzia.

Il Fideiussore dichiara che alla presente garanzia non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 1955 e 1957, c. 2, del Cod. civ., delle quali, comunque, rinuncia ad avvalersi.

Art. 4

Surrogazione

Il Fideiussore, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al MIM in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Fideiussore ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente.

Il MIM faciliterà le azioni di recupero fornendo al Fideiussore tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5

Foro competente

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 6

Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Fideiussore, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite P.E.C. inviate agli indirizzi [cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it] Via Torino 2 20123 Milano .

Art. 7

Disposizioni finali

Nel caso in cui il Fideiussore sia un soggetto estero, lo stesso dichiara di essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle pubbliche Amministrazioni (art. 33 del d.P.R. 445/2000).

Nel caso in cui il Fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il Contraente è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro soggetto in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, dandone immediata comunicazione al MIM.

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Costituisce parte integrante della presente garanzia la presa d'atto dei comunicati A.N.AC. (Autorità nazionale Anticorruzione -

<http://www.anticorruzione.it/>) del 1° luglio 2015 e successive integrazioni (incluso il comunicato del 14 giugno 2017) circa gli intermediari autorizzati a rilasciare le polizze fideiussorie nell'ambito dei contratti pubblici.

Data e luogo

Firma del rappresentante legale della Banca (o Società assicurativa)

Firma e timbro del rappresentante legale della Scuola Paritaria non Commerciale

Luogo e data GENOVA, 09/08/2024



Il Contraente

Il Garante
Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

ESEMPLARE PER LA DIREZIONE

Tokio Marine HCC è il nome commerciale di Tokio Marine Europe S.A., società parte del Gruppo Tokio Marine HCC. Tokio Marine Europe S.A. autorizzata dal Ministro delle Finanze del Lussemburgo dal Commissariat aux Assurances (CAA) e iscritta nel "Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg" con il numero B221975 e con sede legale a 26, Avenue de la Liberté, L-1930 Lussemburgo. Capitale sociale 1,159,060 USD e totale patrimonio netto 160,159,060 USD. Partita IVA Lussemburgo: LU30347978. Tokio Marine Europe S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'Elenco in appendice all'Albo delle imprese tenuto da IVASS, con il n. 1.00152 . Opera attraverso la sua Rappresentanza Generale per l'Italia, iscritta come Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Largo Arturo Toscanini 1, 20122 Milano (MI), Italia. Codice fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e n. REA 2540339. PEC: cauzione.tokiomarineeurope@legalmail.it

